

Delibera n. 186/2020

Procedimento avviato nei confronti della Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. con delibera n. 143/2020, del 30 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Proroga del termine di conclusione del procedimento

L'Autorità, nella sua riunione del 19 novembre 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (di seguito: direttiva), ed in particolare gli articoli 6 ("Consultazione e ricorsi") e 11 ("Autorità di vigilanza indipendente");
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:
- l'articolo 73, così come modificato dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l'Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - l'articolo 80 e, in particolare, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali:
 1. "*[I]l'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso*";
 2. "*[I]l'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito*";
 3. "*[P]er il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime*";

4. “[l]’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti”;

- VISTO** il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l’articolo 17, comma 34-bis;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l’articolo 1, comma 11-bis;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, e, in particolare, l’articolo 6;
- VISTA** la delibera n. 143/2020, del 30 luglio 2020, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 11214/2020, con la quale è stato avviato un procedimento individuale, nei confronti di SAVE S.p.A. (di seguito anche: SAVE o la Società), ai sensi dell’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, “per l’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dei diritti aeroportuali relativi all’anno 2020 per il mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a), con riferimento all’ammissibilità tariffaria: (i) degli investimenti relativi all’intervento di ampliamento del terminal T1 e all’affidamento dei servizi di ingegneria dell’Ampliamento Terminal lotto 2, il cui riconoscimento in tariffa è stato sospeso dall’Ente Nazionale Aviazione Civile; (ii) degli importi relativi alle ulteriori discontinuità di costo programmate come meglio indicate in premessa”;
- VISTA** la nota della Società del 14 settembre 2010, assunta agli atti con prot. ART n. 12933/2020, con cui SAVE si è difesa nel merito e ha chiesto di essere audita innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- VISTA** la nota prot. ART n. 13902/2020, del 28 settembre 2020, di convocazione in audizione della Società;
- VISTA** la nota del 29 settembre 2020, assunta agli atti dell’Autorità con prot. ART n. 14049/2020, con cui la Società ha formulato istanza di differimento dell’audizione, accolta con nota prot. ART n. 14491/2020, del 5 ottobre 2020;
- VISTO** il verbale dell’audizione, tenutasi in data 12 ottobre 2020;
- VISTA** la nota prot. ART n. 15677/2020, del 16 ottobre 2020, con cui l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha formulato richieste istruttorie all’ENAC;
- CONSIDERATO** che - sulla base di quanto rilevato dai competenti Uffici dell’Autorità - a seguito della ricezione delle informazioni occorrenti alla compiuta valutazione dei fatti

richieste con la citata nota prot. ART 15677/2020, saranno necessarie ulteriori attività istruttorie, sia per permettere a SAVE di esercitare pienamente i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, sia per permettere agli Uffici dell'Autorità di valutare le informazioni e la documentazione raccolte;

RILEVATO che il termine per la conclusione del procedimento è stato fissato nella richiamata delibera n. 143/2020 in giorni 120 decorrenti dalla data della notifica;

RITENUTO che, alla luce di quanto illustrato, sia necessario prorogare il suddetto termine di conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 143/2020 e che sia congrua, in ragione delle illustrate esigenze istruttorie, nonché di tutela dei diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, una proroga di 90 giorni del termine di cui al punto 6 della medesima delibera n. 143/2020;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, è prorogato di 90 giorni il termine di cui al punto 6 della delibera n. 143/2020, del 30 luglio 2020 per la conclusione del procedimento individuale avviato, nei confronti di SAVE S.p.A., ai sensi dell'articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
2. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a SAVE S.p.A., trasmessa all'ENAC, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19 novembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)